



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
DIVISIONE I - SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLE COMMISSIONI CENTRALE E REGIONALI TRIPARTITE - ANNO 2002 - ARTICOLO 26, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 675/77.

QUADRO DI RIFERIMENTO

Il 5 luglio Governo e Parti sociali (CISL, UIL e organizzazioni imprenditoriali) hanno firmato il "Patto per l'Italia". Le riforme negoziate nel patto sono orientate verso lo sviluppo di una "società più equa in termini di inclusione sociale e integrazione territoriale, più moderna in termini di regole, istituzioni, servizi di pubblica utilità..."¹.

In data 11 luglio 2002 è stato approvato, in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, un documento concernente le "Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il Sistema Informativo Lavoro (S.I.L.)"², come rete di strutture (risorse hardware, software e di rete) e servizi (ai cittadini, alle imprese, agli intermediari pubblici e privati) integrati a livello territoriale e nazionale in cui convivono numerosi attori.

Sul piano della regolamentazione della materia del **collocamento** il *Dlgs 19 dicembre 2002 n. 297*, che modifica il *Dlgs n. 181/2000*, introduce elementi di sostanziale novità in risposta ad esigenze ampiamente diffuse nelle regioni e province autonome, allo scopo di completare il processo di riforma avviato con il decentramento ex *Dlgs n. 469/1997*, proseguito con il *Dlgs n. 181/2000* (e *DPR n. 442/2000*, e *DM 30 maggio 2001*)³.

Da un esame congiunto della disciplina del collocamento, così come risultante dall'integrazione del testo originario di cui al *Dlgs n. 181/2000* con le modifiche apportate dal *Dlgs*

¹ Nel febbraio 2003 il Parlamento italiano ha definitivamente approvato la "legge Biagi" (n. 30/2003) con cui si dettano le linee guida della riforma, sulla base dei principi ispiratori contenuti nel "Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia" dell'ottobre 2001.

² Per il S.I.L. i riferimenti normativi sono: il *Dlgs n. 469/97*, il *Dlgs n. 181/2000* e succ. modificazioni, il *DPR n. 442/2000*.

³ L'articolo 1 bis del *Dlgs n. 297/2002* delega il Ministero del Lavoro, d'intesa con il Ministero per l'innovazione e le tecnologie, ad emanare, in accordo con le regioni e le autonomie locali, i nuovi modelli di comunicazione, definirne il formato e determinare il sistema di classificazione dei dati contenuti nella "scheda anagrafica" e nella "scheda professionale" dei lavoratori (di cui al *DPR n. 442/2000*) che costituiscono la base dati del sistema informativo lavoro.

n. 297/2002, emergono alcune importanti novità già sul piano della classificazione tipologica delle categorie dei soggetti interessati dalle nuove disposizioni.

In particolare, è definito “*stato di disoccupazione*” la condizione del soggetto, privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un’attività lavorativa, secondo modalità definite con i centri per l’impiego (c.p.i.) e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere analoghe funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano⁴.

L’intento della nuova normativa è di superare una nozione di disoccupato come mero iscritto alle liste di collocamento, in attesa passiva di un intervento curativo da parte dell’amministrazione pubblica; requisito essenziale diviene la ricerca attiva di un lavoro secondo i percorsi e le strategie preventive concordate con i centri per l’impiego⁵.

Sono soppresse le vecchie liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di poche liste nazionali (lista di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, liste di mobilità, elenco disabili).

In risposta alle sollecitazioni ed ai rilievi della Commissione europea, il Piano di azione nazionale per l’Occupazione (Nap) -anno 2002- ha individuato nel percorso della riforma “Biagi”, unitamente all’innovazione del collocamento e dei servizi per l’impiego, lo strumento per affrontare le sfide in tema di occupazione stabilite dal Consiglio di Lisbona per il 2010⁶.

Contemporaneamente, nella finanziaria per il 2002 (articolo 19 della Legge n. 448/2001), è contenuto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, gli enti di ricerca e

⁴ E’ prevista la perdita dello stato di disoccupazione in caso di “rifiuto”, senza giustificato motivo, di una “congrua offerta di lavoro” a tempo pieno e indeterminato, oppure a tempo determinato o di lavoro interinale, purchè in queste ultime ipotesi il contratto a termine o la missione abbiano una durata superiore ad almeno otto mesi, o quattro mesi se si tratta di giovani.

Le nuove norme specificano, altresì, come l’accettazione di una offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo, di durata inferiore ad otto mesi, o quattro mesi se si tratta di giovani, comporta la sola sospensione dello stato di disoccupazione, stato che si conserva, invece, nel caso di svolgimento di una attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale non imponibile (limite che non si applica ai lavoratori socialmente utili

⁵ I centri per l’impiego devono garantire, in una logica preventiva e secondo modalità che devono essere definite a livello regionale: - un colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; - una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altra misura che favorisca l’integrazione professionale (nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione; nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione).

⁶ Nello specifico delle politiche per l’impiego gli obiettivi segnalati a Lisbona sono quattro:

- migliorare l’occupabilità fornendo servizi di collocamento più efficaci anche nel raccordo con la formazione;
- dare priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita;
- accrescere l’occupazione nei servizi;
- favorire tutti gli aspetti della pari opportunità.

Il perseguimento di questi obiettivi dovrebbe consentire all’Europa di innalzare il tasso di occupazione dal 61% al 70% entro il 2010.

le province, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001.

In materia di **contratti di formazione e lavoro** di cui all'*articolo 3* della *Legge n. 863/84* e succ. modifiche, in data 7 marzo 2002 la Corte di giustizia ha respinto il ricorso proposto dall'Italia contro la decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999 relativa al regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione.

La decisione impugnata, confermata dalla Corte, aveva disposto che gli aiuti concessi dall'Italia per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro dovessero ritenersi compatibili con il mercato comune e con l'accordo-S.E.E. soltanto a condizione che riguardassero: - la creazione di nuovi posti di lavoro; - l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro (giovani con meno di venticinque anni, laureati fino a ventinove anni compresi, disoccupati di lunga durata); di conseguenza, doveva ritenersi che, in linea generale, "la soppressione di un aiuto di Stato, illegittimamente concesso, mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità".

E' proseguito il ricorso ai **piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (PIP)** ma l'*articolo 52, comma 72* della *Legge n. 448/2001* ha disposto che l'intervento di cui all'*articolo 15* del *DL 16 maggio 1994, n. 299*, convertito, con modificazioni, dalla *Legge 19 luglio 1994, n. 451*, potesse proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001⁷.

In materia di azioni di contrasto al lavoro sommerso la *Legge n. 266/2002* (di conversione del *D.L. 25 settembre 2002, n. 210*, recante "*disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*") ha, in particolare, previsto l'istituzione in ogni capoluogo di provincia dei CLES, comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso presso le Direzioni Provinciali del Lavoro.

Quanto al **lavoro interinale** (*Legge n. 196/97*) nell'anno 2002 salgono a numero settantadue le società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro dopo favorevole parere della Commissione Centrale per l'Impiego.

Nell'ambito del "collocamento privato" sono circa trecentocinquanta le società accreditate dal Ministero all'esercizio dell'attività di **ricerca e selezione del personale** o di **supporto alla ricollocazione professionale**, di cui alla finanziaria per il 2001 (*art 117, comma 3, Legge n. 388/2000*, che modifica l'*articolo 10* del *Dlgs n. 469/97* concernente l'attività di mediazione).

⁷ La legge finanziaria per il 2003, all'art 41, comma 6, prevede la prosecuzione nel 2003 dei P.I.P. in corso al 31.12.2002, nonché l'approvazione da parte delle competenti Commissioni Regionali di concertazione.

Per la rete **EURES** (sono più di seicento i consiglieri Eures in tutti i paesi SEE, incluse le regioni frontaliere) la decisione della Commissione europea 2003/8/CE, del 23 dicembre 2002 (pubblicata in GUCE n. L 5 de 10.01.03) ha modificato la base giuridica del servizio (la decisione 993/569/CEE è stata abrogata)⁸.

Particolare rilevanza ha rivestito la cooperazione nel settore sanitario.

Al fine di promuovere la mobilità del personale sanitario interessato a lavorare nello Spazio Economico Europeo e a far fronte alla carenza infermieristica registratasi in Italia, il Ministero del Lavoro-DGI-Coordinamento Nazionale Eures, d'intesa con il Ministero della Salute- Dip. Prof.ni sanitarie e l'IPASVI (Federazione Nazionale Infermieri) ha avviato uno specifico progetto per promuovere la mobilità del personale infermieristico tra il Nord ed il Sud d'Italia ed incentivare il reclutamento soprattutto dalla Spagna (con l'intento di estenderlo ad altri paesi).

E' stato definito con la Spagna un protocollo di accordo per il reclutamento degli infermieri spagnoli che ha consentito il collocamento di circa trecento infermieri nelle strutture sanitarie private associate all'AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) e all'ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) e di circa trenta nelle strutture sanitarie pubbliche di Modena, Como e Mantova.

Pur tenendo presente l'importanza della svolta operata dalla **Legge n. 68/1999** e della nuova dimensione sociale in cui si colloca la materia dell'inserimento lavorativo dei **disabili**, il Governo e le Regioni si propongono di sviluppare nuove opportunità di formazione e di lavoro attraverso lo sviluppo di un sistema a rete tra i servizi di inserimento lavorativo ed i servizi educativo-formativi e socio-assistenziali del territorio. A tal fine, è prevista, tra le altre misure, l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di impatto della legge n. 68/99, la diffusione delle buone prassi di inserimento sperimentate, la valorizzazione del telelavoro...⁹

In ordine alle iniziative di contrasto al **lavoro sommerso**, va sottolineata la predisposizione di un piano straordinario di accertamento in materia di lavoro e legislazione sociale, in raccordo con tutte le amministrazioni competenti (Ministero del "welfare", Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza). Il Governo ha pianificato, tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003, una intensificazione di accessi ispettivi, coinvolgendo i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES). Ai CLES è stato affidato il compito di formulare suggerimenti e proposte, in particolare mediante il contributo delle parti sociali, per l'orientamento dell'attività di vigilanza verso quegli ambiti territoriali, quei settori di attività maggiormente a rischio sotto il profilo del lavoro irregolare.

⁸ Nel 2002 è stato creato per la prima volta in Italia, all'interno della pagina istituzionale del Ministero del Lavoro, il sito web (www.welfare.gov.it/eures) dedicato ad Eures.

⁹ Nel dicembre del 2002 è iniziata una campagna informativa sul collocamento mirato dei disabili (terminata a settembre 2003), ed è stato attivato un numero verde.

La Legge n. 189 del 30.07.2002 (c. d. Bossi-Fini in G.U. n. 199 del 26/08/02) ha introdotto modifiche alla normativa in materia di **immigrazione** e di asilo.

Il Ministero del Lavoro ha collaborato, nella parte di competenza, insieme ad altre amministrazioni, all'attività preparatoria del decreto programmatico sui flussi migratori (art 3, comma 4, Dlgs n. 286/98) per l'anno 2002 tenendo conto di una serie di dati scaturenti dal monitoraggio dei fabbisogni effettuato a livello regionale.

In data 15 ottobre 2002 è stato emanato il DPCM-flussi lavoratori extracomunitari per l'anno 2002 (G.U. 268 del 15.11.02) ed un successivo DPCM di proroga dei termini dei flussi per l'anno 2002 in data 20.12.02 (contestualmente al DPCM di programmazione transitoria dei flussi di ingresso per l'anno 2003)¹⁰.

Sotto il profilo dell'**emersione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari** si segnala che, in attuazione dell'art 33 della Legge n. 189/2002 di legalizzazione dei lavoratori non regolari impegnati in attività di collaborazioni familiari e di badanti, nonché del D.L. 9/09/2002 n. 195 recante "disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari" (convertito nella Legge n. 222 del 9.10.2002)¹¹ il Ministero ha curato gli adempimenti connessi alla definizione dei procedimenti di regolarizzazione.

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO (art 3 bis D.L. 6.07.1978 n. 351 convertito, con mod., nella Legge 4.08.1978 n. 479).

La Commissione Centrale è stata ricostituita con D.M. del 10/04/2002 ed ha continuato ad esprimere il parere di competenza sui progetti di formazione e lavoro, ad ambito interregionale, a recepire le regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le OO.SS., ad esprimere il parere in ordine alla concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art 2 Legge 196/97).

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI REGIONALI TRIPARTITE

La difficoltà di reperimento dei dati sull'attività svolta è determinata in parte, come per gli anni precedenti, dal recente passaggio di funzioni e compiti delle ex Commissioni Regionali per l'Impiego (C.R.I., che operavano presso le D.R.L.) alle nuove Commissioni Regionali Permanenti

¹⁰ Complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori subordinati, anche a carattere stagionale e lavoratori autonomi.

¹¹ Si ricordano il D.M. 26/08/2002 contenente la determinazione dei parametri retributivi e della posizione contributiva dei lavoratori extracomunitari irregolari, in attuazione dell'art 33, comma 6, della legge 30 luglio 2002 n. 189; il D.M. 28/10/2002 in attuazione dell'art 1, comma 7, della legge 9 ottobre 2002, n. 222 in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.

Tripartite (Dlgs n. 469/97), nonché dall'ulteriore processo di decentramento operato a favore delle province e dai mutamenti della normativa di riferimento¹².

Si rileva che il Dlgs n. 297/2002 all'articolo 8 ha abrogato espressamente la Legge 28 febbraio 1987 n. 56 ad eccezione di alcuni articoli; in particolare è stato abrogato l'articolo 5 concernente i compiti delle commissioni regionali per l'impiego¹³.

A titolo esemplificativo si rileva che alcune Commissioni Regionali Tripartite forniscono esclusivamente dati numerici (numero delle riunioni, dei contratti di formazione e lavoro, degli iscritti alle liste di mobilità e/o degli l.s.u.).

In particolare, dai dati forniti risulta che la Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia fa presente che la Commissione bilaterale per l'impiego ha cessato la sua attività a far data dal 31 dicembre 2002 “sulla base delle leggi regionali che hanno disposto il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi per l'impiego, conflitti di lavoro e anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico”.

Ed ancora, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali della Regione Veneto ha istituito nel giugno del 2002 quattro sottocommissioni tra le quali, una

¹² La Regione Molise segnala che a seguito della scadenza del periodo di durata in carica, coincidente con il termine della legislatura regionale, la C.R.T. per il Molise è stata ricostituita con D.P.G.R. dell'8 marzo 2002, n. 38.

¹³ Si riporta il testo dell'articolo 5 della Legge n. 56/87: **Compiti delle commissioni regionali per l'impiego.** - 1. Le commissioni regionali per l'impiego costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di politica attiva del lavoro. A tal fine esse attuano ogni utile iniziativa, e in particolare:

a) realizzano, nel proprio ambito territoriale, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, i compiti della commissione centrale per l'impiego secondo gli indirizzi da questa espressi; svolgono inoltre i compiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83; b) esprimono parere sui programmi di formazione professionale predisposti dall'amministrazione regionale e propongono la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità per agevolare l'occupazione in attività predeterminate; c) possono autorizzare, con propria deliberazione, operazioni di riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro, consentendo che agli avviamenti per particolari insediamenti produttivi, anche sostitutivi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concorrano lavoratori iscritti nelle liste d'altre circoscrizioni, ovvero che sia data la precedenza a coloro che risiedono in determinati comuni, osservati opportuni criteri di proporzionalità; d) predispongono programmi di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o mentali o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili, integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione, di riadattamento professionale svolte o autorizzate dalla regione; e) possono stabilire, in deroga all'articolo 22 della legge 29 aprile 1949, n. 264, anche per singole circoscrizioni, su proposta delle competenti commissioni circoscrizionali, modalità diverse per l'iscrizione nelle liste di collocamento e diverse periodicità e modalità per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione; f) possono esprimere parere, attraverso apposita sottocommissione, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda, sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e di eventuali proroghe; g) possono determinare, su proposta delle commissioni circoscrizionali interessate, in relazione a particolari situazioni locali, connesse anche al numero e alle caratteristiche professionali dei lavoratori iscritti nelle liste, nonché alla natura delle varie richieste di assunzione, procedure per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori diverse da quelle in vigore; h) qualora vi siano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, possono effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità. I datori di lavoro sono tenuti a fornire informazioni sui criteri e sui motivi delle selezioni.


“sottocommissione per l’esame delle problematiche funzioni decentrate o delegate alle Province” al fine di omogeneizzare la gestione degli istituti a livello provinciale.

Quanto ai lavoratori socialmente utili le attività di stabilizzazione hanno avuto, in molti casi, effetti positivi (ad esempio la Regione Toscana segnala di avere solo n. 130 da collocare).

Si rinvia, nel dettaglio, alle allegate schede. Deve rilevarsi che, sebbene la compilazione delle schede segue lo schema di cui alle note di questo Ministero (D.G.I, note n. 1/520AG8/47 del 1997 e 1/380AG8/47 del 1998), esse rivelano fin da subito i mutamenti di legislazione intervenuti nel frattempo in materia. Tanto ciò è vero che la scheda intitolata “altre leggi” risulta più ricca di informazioni rispetto alle altre.

il

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(ON.LE PASQUALE VIESPOLI)



**RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O CRPT) – ANNO 2002 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'**

REGIONE	N° RIUNIONI	N° RIUNIONI C.F.L.	N° RIUNIONI ALTRE	N° C.F.L. PRESENTATI	N° C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	N° PROGETTI L.S.U. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE
ABRUZZO	7		2 (lsu)					
BASILICATA	11	19	20 (lsu)	334	297	2369		
C.P.I. BOLZANO	4							
CALABRIA	8	12	11 (mobilità)	290	287	1903	Convenzioni con la Regione per gli Enti interessati alla prosecuzione	
CAMPANIA	3	44	11 (mobilità) 5 (lsu) 7 (Convenzioni ex art 17 L.56/87)	2709	2503	8233	solo proroghe fino al 30.06.2002	13301
EMILIA ROMAGNA	8			2040 esaminati				
FRIULI VENEZIA GIULIA	8							
LAZIO	8		41 Sottocommissione paritetica (LSU, CFL, mobilità)	8036		21617 (11412 effettivamente interessati)	453	10621
LIGURIA	6			*1			**2	

¹ A partire dal settembre 2000 la **funzione relativa all'esame ed approvazione dei progetti di formazione e lavoro è stata trasferita alle Province.**

² Le deliberazioni adottate dagli Enti utilizzatori per la prosecuzione delle attività socialmente utili (a partire dall'1.05.2000) non sono più soggette all'approvazione delle Commissioni Permanenti Tripartite ex Dlgs n. 81/2000.

**RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O CRPT) – ANNO 2002 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'**

LOMBARDIA	9	132	9 (mobilità)	6719	6432	6717	7 regionali	n.142 transitati da stabilizzare (fino ad ottobre)
MARCHE	5						11 ex convenzione del 17.05.2002	127
MOLISE	7		13 (Sottoc. Reg. Tripartita)					
PIEMONTE	10	46	6 (mobilità) 1 (collocamento obbligatorio)	3087	2935	7471		
PUGLIA	9		31 Sottocommissione Impiego 1 Sottoc. Agricola	8161	7886	31754		
SARDEGNA	10				3527	14840		
SICILIA	20	14	16 (lsu) 14 (tirocini) 13 (PIP) ³ 15 (mobilità) 7 (Borse formative all'autoimpiego)	445	399	4862		
TOSCANA	8							
C.P.I. TRENTO					1916		0* ⁴	
UMBRIA	7							
VALLE d'AOSTA	8			274	272	668	0* ⁵	

³ Sono stati approvati n. 72 P.I.P. per n. 2121 unità. Nel corso dell'anno sono state approvate n. 450 Borse formative all'autoimpiego.

⁴ Dato fornito dalla Regione

**RELAZIONE ANNUALE C.R.I. (O CRPT) – ANNO 2002 –
RILEVAZIONE ATTIVITA'**

VENETO	8		3 (Sottoc. approfondimento tematiche e politiche di lavoro) 5 (lav. extrac.) 1 (formazione) 4 (gruppi tecnici)					
--------	---	--	--	--	--	--	--	--

⁵ Dato fornito dalla Regione

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.

ANNO 2002

LEGGE 56/87

REGIONE	
ABRUZZO	Art 16 graduatorie.
BASILICATA	
C.P.I.	
BOLZANO	
CALABRIA	Deroga all'art 16 con determinazione del 29 marzo relativamente alla residenza dei lavoratori da avviare in progetti finalizzati all'occupazione e finanziati per intero con leggi regionali o dagli Enti locali, stabilendo la priorità negli avviamenti per i residenti nel comune titolare del progetto.
CAMPANIA	
EMILIA ROMAGNA	Art 17 Approvazione o stipulazione di n. 38 convenzioni.
FRIULI VENEZIA GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	Art 17 Approvazione n. 1 convenzione.
PUGLIA	Art 17 Sono state presentate dalla Commissione Bilaterale proposte di convenzione riguardanti riconoscimenti del contributo per i servizi di trasporto nel settore agricolo.
SARDEGNA	
SICILIA	
TOSCANA	- <u>Le funzioni della Commissione Regionale Permanente Tripartita ex legge 56/87 sono state demandate alle province - e LR 52/98 e LR32/02.</u>
C.P.I. TRENTO	A) Pareri sui programmi di formazione professionale: - progetti di f.p. a dimensione aziendale cofinanziati dal FSE - approvazione criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale relativi agli interventi a cofinanziamento del FSE; - affidamento in gestione delle proposte progettuali di formazione, presentate per l'anno 2001 con il concorso del FSE relative alle

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2002
LEGGE 56/87

REGIONE

	<p>misure: A2 (inserimento e reinserimento lavorativo di giovani ed adulti nella logica dell'approccio preventivo), B1 (inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati), C2 (prevenzione della dispersione scolastica e formativa), C3 (formazione superiore), C4 (formazione permanente) D2 (adeguamento delle competenze della p.a.), E1 (promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro).</p> <p>- parere su modifiche a Regolamento per l'accesso al FSE</p> <p>- parere su modifiche approvazione criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale inerenti le attività cofinanziate dal FSE.</p> <p>B) Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego; direttive e criteri alle Sezioni per l'Impiego in materia di procedure di collocamento e di rilevazioni del mercato del lavoro:</p> <p>- parere favorevole in merito al "documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2002/2004".</p>
UMBRIA	<p>Conferma precedente delibera C.R.I. relativa alla possibilità di assumere uno stesso lavoratore presso più datori di lavoro per le operazioni agricole inerenti le colture intensive del tabacco, del pomodoro, del peperone ed altre, nel rispetto delle precedenzae previste dalle vigenti norme di legge.</p>
VALLE d'AOSTA	
VENETO	<p>Art 5 lett b pareri sui programmi du f.p..</p> <p>Art 24 Direttive e criteri da impartire alle Sezioni circoscrizionali in materia di procedure di collocamento e di rilevazioni del mercato del lavoro tra le altre: delibera relativa alla designazione membri sottocommissione per l'esame delle problematiche e funzioni decentrate e/o delegate alle Province).</p>

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2002
LEGGE 223/91

REGIONE	
ABRUZZO	Liste di mobilità: esame dati province su monitoraggio lavoratori iscritti/usciti
BASILICATA	Approvazione liste di mobilità. Reiscrizioni e cancellazioni.
C.P.I. BOLZANO	
CALABRIA	Iscrizioni in lista mobilità: n 401 lavoratori
CAMPANIA	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità per n. 7436 lavoratori
EMILIA ROMAGNA	Iscrizioni in lista mobilità: n. 8519 lavoratori
FRIULI VENEZIA GIULIA	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità, annullamenti iscrizioni, domande respinte
LAZIO	Iscrizioni in lista mobilità: n. 7913 lavoratori
LIGURIA	A partire dal 1° settembre 2000 le funzioni inerenti l'approvazione delle liste di mobilità sono state trasferite alle Province.
LOMBARDIA	Numero iscrizioni flusso 19279 (stock 31537 iscritti) anche ex 236/93
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità
PUGLIA	Registrazione n. 8268 (4783 di sesso maschile) iscrizioni con n. 7930 aventi diritto all'indennità. La Prov. di Bari ha registrato il maggior numero di iscritti, pari a 3010 unità la maggior parte proveniente dal Settore Servizi (caso C.C.R.); seguita da quella di Lecce con 2681 lavoratori provenienti dal settore tessile. "Il motivo principale dei licenziamenti è da imputarsi alla cessazione di attività".
SARDEGNA	Iscrizioni in lista mobilità: n 1717 lavoratori
SICILIA	
TOSCANA	
C.P.I. TRENTO	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità.
UMBRIA	
VALLE D'AOSTA	Art 4 e 24 Approvazione liste di mobilità.
VENETO	- Approvazione liste di mobilità: modalità di attuazione. - Assunzione di iniziative -in collaborazione con Agenzia per l'Impiego- intese a favorire il reimpiego dei lav. iscritti in lista di mobilità, in particolare, u,tilizzo fondo occupazione anno 1999 per la formazione e ricollocazione lavoratori ex Galileo di Marghera (parere favorevole)

ALLEGATO 3

RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.T.
ANNO 2002
LEGGE 236/93 (vedi sub L. 223/91)

REGIONE	
ABRUZZO	
BASILICATA	
C.P.I.	
BOLZANO	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA ROMAGNA	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Inserimenti in lista di mobilità: domande respinte, annullamenti, approvazione. Ricorsi Delibera di sospensione efficacia precedente delibera su inserimenti in lista e successiva revoca della stessa. Ricorsi. In merito alle iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti è stata disposta una sospensione delle richieste di inserimento presentate dai lavoratori nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e l'emanazione del provvedimento legislativo di proroga del termine di iscrizione di cui al D.L. 11 giugno 2002, n. 108.
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	
PUGLIA	
SARDEGNA	
SICILIA	
TOSCANA	
C.P.I. TRENTO	
UMBRIA	Sono state ritenute accoglibili le istanze di iscrizione da parte di lavoratrici che si siano dimesse durante il primo anno di vita del bambino, in relazione a quanto disposto dalla L. 1204/71, art 12 e dalla circolare INPS n. 128/2000, che riconosce il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione alle lavoratrici madri in caso di dimissioni presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento.
VALLE d'AOSTA	
VENETO	

ALLEGATO 4